

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

Art. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica (d'ora in poi: a distanza);
2. Sono soggette al presente regolamento tutte le sedute degli Organi Collegiali di Istituto, di servizio, di corsi di studio e di qualunque altra riunione collegiale prevista dai regolamenti vigenti;
3. Per "seduta telematica" e/o "riunione in modalità telematica" (a distanza) si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nei quali i componenti partecipano alla seduta a distanza da un luogo diverso da quello normalmente previsto nella convocazione;
4. La riunione a distanza è alternativa alla riunione in presenza. Si può ricorrere alla riunione a distanza in relazione a valutazioni effettuate dal presidente dell'Organo collegiale.

Art. 2 REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE

1. Le riunioni devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - a) La percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) L'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) L'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.Gli strumenti a distanza dell'Istituto devono assicurare:
 - a) La riservatezza della seduta;
 - b) Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) La visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei files;
 - d) La contemporaneità delle decisioni;
 - e) La sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. **Ai componenti aventi diritto a partecipare alla riunione è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente l'account appositamente predisposto dall'Istituto;**
3. **Ai partecipanti alla riunione è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta;**
4. E' consentito l'utilizzo di qualunque device e/o dispositivo atto a consentire la partecipazione alla seduta, fermo restando l'obbligo di porre in essere qualunque accorgimento e/o comportamento atto a garantire la riservatezza della seduta;
5. **L'espressione del proprio voto e le delibere dovranno essere assunte contestualmente allo svolgimento della riunione, ed esclusivamente con le modalità di cui al seguente art. 4;**
6. Ogni voto non pervenuto durante l'effettuazione della seduta non sarà considerato valido;
7. Salvo casi eccezionali debitamente documentati, non è consentito abbandonare la seduta prima del termine della stessa, e comunque non prima di aver espresso il proprio voto nel caso di delibere da assumere;
8. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 3

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA

1. Nell'avviso di convocazione, presente nel sito istituzionale, inviato per posta elettronica, registro elettronico e/o tramite la piattaforma utilizzata dall'Istituto, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione;
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, la riunione può comunque svolgersi a condizione che venga comunque assicurato il numero legale, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento;
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione e in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente può dichiarare nulla la votazione qualora l'impossibilità di espressione del voto possa rappresentare pregiudizio per la votazione stessa.

Art. 4 ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese per alzata di mano, oppure mediante moduli google o nominativamente anche via chat;
2. Oltre a quanto previsto dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi collegiali, nel verbale della riunione a distanza dovrà essere indicato:
 - a) L'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) I nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza;
 - c) L'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dello stesso;
 - d) La chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- e) Il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - f) Le modalità di votazione e la volontà emersa dagli esiti della votazione stessa.
3. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti e di approvazione/non approvazione;
 4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione;
 5. Il verbale di ogni riunione, che viene comunque messo a disposizione di ogni componente della seduta per l'eventuale visione, può essere approvato nella seduta successiva a seguito della lettura dello stesso.

Art. 5 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio, compatibilmente con le modalità di svolgimento della seduta a distanza, delle disposizioni dei regolamenti di funzionamento dei singoli organi.

Art. 6 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento va approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 7 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modificazioni che, alla luce dell'esperienza o a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie. Le eventuali modifiche sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 6.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.